



**COMUNE DI ARTOGNE**  
*PROVINCIA DI BRESCIA*

**DELIBERAZIONE N. 06**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione ordinaria - prima convocazione

**Oggetto: Conferma aliquota ZERO per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) - ANNO 2018**

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **19.30** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>BONICELLI Barbara</b>	<b>X</b>	
<b>STERNI Cristian</b>	<b>X</b>	
<b>ARRIGONI Roberto</b>	<b>X</b>	
<b>ANDREOLI Giuseppe</b>	<b>X</b>	
<b>FONTANA Eleonora</b>		<b>x</b>
<b>RAVELLI Lino</b>	<b>X</b>	
<b>RAVELLI Valerio Mario</b>	<b>X</b>	
<b>CANTONI Fabio</b>	<b>X</b>	
<b>COTTI COMETTI Gualtiero</b>	<b>X</b>	
<b>CESARI Gianpietro</b>	<b>X</b>	
<b>GHIRARDELLI Attilio</b>	<b>X</b>	
<b>ANDREOLI Federico</b>	<b>X</b>	
<b>SERIOLI Renzo</b>	<b>X</b>	
<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>1</b>

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale Dott. Giovanni Stanzione, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La dott.ssa **Barbara Bonicelli**, nella sua qualità di **Sindaco**, assunta la presidenza e constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento **n. 6** all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 06 del 29/03/2018

**Oggetto: Conferma aliquota ZERO per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) - ANNO 2018**

**SINDACO:**

Punto numero 6 all'Ordine del Giorno: "*Conferma aliquota zero per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) – Anno 2018*".

Stessa cosa. Tutti favorevoli.

Per l'immediata eseguibilità? Tutti favorevoli per l'immediata eseguibilità.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso** che della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, l'art. 1:

••comma 639 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

••commi 676 e 677, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, testualmente recitano:

*676: L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;*

*677: Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011";*

••comma 683 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**Richiamato** l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visti:**

- il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 22/05/2014, comprensivo della parte "Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/07/2015 con cui è stata determinata l'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015 nella misura dello 0,00 (zero):

**Preso atto:**

- che la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità anno 2016) ha previsto al comma 14 l'esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata: A/1, A/8, A/9;
- che il testo della nuova Legge di Stabilità 2018, in fase di approvazione, prevede l'estensione al 2018 del divieto di incremento della tassazione locale già prevista per il 2016 ed il 2017;

**Ritenuto** di confermare, anche per l'anno 2018, l'aliquota TASI pari a zero;

**Acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, espressi dagli aventi titolo ai sensi degli articoli 49.1 e 147-bis.1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.

**Con voti** favorevoli n.12, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano dai n.12 presenti e votanti,

**DELIBERA**

1. **di confermare**, per l'annualità 2018, l'aliquota applicata alla Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI) pari a zero;
2. **di dare atto** che, alla luce di quanto disposto al precedente punto 1., non appare necessario procedere, per l'anno 2018, alla individuazione dei servizi indivisibili e dei loro relativi costi;
3. **di demandare** gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo al Regolamento IUC vigente;
4. **di demandare** al Responsabile del servizio TRIBUTI la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Indi, su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere,

**Il Consiglio Comunale**

**Con voti** favorevoli n.12, astenuti e contrari nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 12 presenti e votanti,

**Delibera**

**di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Consigliere Anziano  
(Arch. Cristian Sterni)

Il Sindaco  
(Dott.ssa Barbara Bonicelli)



Il Segretario Comunale  
(Dott. Giovanni Stanzione)

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
**(Articolo 124 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line in data odierna e per 15 giorni consecutivi.

Lì, **26 APR 2018**

Il Segretario Comunale  
(Dott. Giovanni Stanzione)



La presente deliberazione è:

- stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4. del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.
- divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134.3 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., dopo il 10° giorno dalla pubblicazione.

Lì, \_\_\_\_\_



Il Segretario Comunale  
(Dott. Giovanni Stanzione)